



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 18 del 24.03.2014

OGGETTO: ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE NELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Premesso che:

- recenti orientamenti applicativi ARAN hanno evidenziato che la speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l'acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell'Interno); nello specifico, l'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative; in relazione a tale disciplina, si è evidenziato che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente); questa regola, chiarisce l'ARAN, subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell'art. 39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale *"il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative"*; in base a tal "eccezione" il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale; la diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate

direttamente dall'ente; relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell'art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: *"Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione"*; proprio, tale ultimo inciso (*"in aggiunta"*) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l'importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999); secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute; a tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale; fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo; solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa, consente l'integrazione e l'incremento delle risorse di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina dell'art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall'art.15 del CCNL del 5.10.2001; ulteriori eccezioni, ugualmente precisate dalla disciplina contrattuale, sono quelle relative ai possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali; al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell'ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell'ente, le risorse dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.

- in questo ente non risulta essere stato formalizzato il fondo lavoro straordinario, pur adottando prassi applicativa, consolidata, in ordine all'erogazione, limitatamente, negli anni più recenti, allo straordinario connesso ad operazioni elettorali, per la parte a carico del Comune;
- le operazioni elettorali non ammettono eccezioni e debbono necessariamente essere svolte dal personale dipendente; tali operazioni comportano rilevante presenza anche durante orari serali, notturni, festivi, oltre che oltre l'orario di lavoro giornaliero; non è ipotizzabile, data la presenza di due soli dipendenti in capo all'ente (e di un segretario in convenzione per poche ore alla settimana), disporre il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale in occasione delle operazioni elettorali, dal momento che l'esiguità dell'organico, le scadenze ormai senza sosta, gli adempimenti crescenti, già comportano serie difficoltà nella fruizione del congedo;
- si ritiene quindi indispensabile formalizzare la costituzione del fondo lavoro straordinario, tenuto conto degli aspetti giuslavoristici della questione; la giurisprudenza, anche di recente, ha ritenuto spettante, sempre e comunque, al personale dipendente, la retribuzione per il lavoro straordinario prestatato, addirittura in assenza di autorizzazione, quando lo svolgimento dell'attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte esterne (vedansi richiami in C.d.S., V, n. 3460/2009); vedansi inoltre: Corte Appello Bari, 10.6.2004; C.d.S., V, n. 80/2005; Giudice del lavoro di Avellino, n. 1494/2014); e ciò, in via prudenziale e di massima tutela degli interessi giuridici ed economici dell'ente;
- per quanto concerne la formalizzazione, si richiama quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del CCNL 01/04/1999 per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali", che dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi, alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 06/07/1995, ridotto, a partire dall'anno 1995, di una percentuale pari al 15% dell'importo

relativo alle risorse stanziare per lo straordinario nel 1993; inoltre, il comma 4 dell'art. 14, prevede che per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali", a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%, pari ad € 2.742,70, ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;

- nel caso di questo Comune, in occasione del contratto decentrato di attuazione del CCNL 1.4.1999, non si era provveduto alla quantificazione del fondo lavoro straordinario; peraltro, in coerenza con l'impostazione giuslavoristica prospettata, si ritiene di assumere a riferimento, come limite massimo, l'ultimo risultante monte ore di lavoro straordinario liquidato, tra l'altro in occasione proprio di consultazioni elettorali amministrative (determinazione n. 78/2009); negli ultimi anni, infatti, non si è provveduto a liquidazione di lavoro straordinario al di fuori delle consultazioni elettorali; dall'esame delle somme liquidate, si può dedurre un monte ore inferiore alla quantificazione massima prevista dalle indicazioni contrattuali predette;

Ciò premesso;

Dato atto che nell'effettiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario si darà conto dei riferimenti ai limiti di spesa di personale;

Richiamato il parere ARAN n. 5401/2013 in ordine ai rapporti tra art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010, e fondo lavoro straordinario, e dato atto peraltro che l'ultima liquidazione di lavoro straordinario cui si accennava risale in epoca anteriore all'anno 2010;

DETERMINA

- di richiamare integralmente le premesse;
- di quantificare il fondo lavoro straordinario nell'ammontare di euro 879,29;
- di dare atto che la presente non costituisce autorizzazione a prestare lavoro straordinario, che dovrà invece essere disposta con specifici provvedimenti;
- di trasmettere la presente determinazione alla R.S.U. e alle OO.SS. per l'eventuale attivazione delle relazioni sindacali di legge.



IL SEGRETARIO COMUNALE
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 24.03.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Bellino, li 24.03.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 24.03.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Gallian Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 15 APR. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, li 15 APR. 2014



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

Martin Bernardo